TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 21

T. U. 21 agosto 1924, n. 1522, art. 4, comma 4° e 5°; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-b

Il Ministro per la marina ha facolta' di concedere il trasferimento di categoria o di specialita' ai comuni 1ª e di 2ª classe volontari che ne facciano domanda, nonche' ai sottocapi volontari, limitatamente, pero', alla percentuale annua dell'uno per cento del ruolo nel quale il passaggio e' richiesto. Non sono consentiti trasferimenti di categoria o specialita' per i sottufficiali.

Sono, tuttavia, ammessi trasferimenti di categoria o specialita', di autorita' e senza limitazioni di gradi e di numero, nel caso di soppressione o costituzione di nuove categorie o specialita' del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

E' data, altresi', facolta' al Ministro per la marina di autorizzare trasferimenti di categoria o specialita' di sottufficiali, sia a domanda che d'autorita', per sopperire a necessita' organiche di carattere urgente.

Versione in vigore dal 24 gennaio 1943, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-21-t-u-21-agosto-1924-n-1522-art-4-comma-4-e-5-r-d-l-3-marzo-1927-n-756/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it